

COMUNE DI MANGONE Provincia di Cosenza

Piazza Pietro Mancini, 1 CAP 87050 - Tel. 0984987469 - Fax 0984987470 E mail : amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it

Ordinanza n. 10 DEL 23-05-2023

OBBLIGO PULIZIA DELLE DEIEZIONI CANINE E CONDUZIONE DEI CANI AL GUINZAGLIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il proprietario o, comunque, chi si occupa della conduzione di un cane, è responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dallo stesso;

CONSIDERATO CHE il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, ecc) a causa dell'incuria di proprietari o conduttori di cani, viene spesso insudiciato dalle deiezioni canine, che provocano notevole disagio e rischio igienico-sanitario per la salute pubblica, in particolare per i bambini, per i non vedenti e anziani, oltre a causare degrado nel territorio comunale;

CONSIDERATO CHE il verificarsi di casi di conduzione di cani in modalità "libera" cioè senza l'utilizzo del guinzaglio o, peggio ancora, casi di cani di proprietà lasciati liberi di circolare in luoghi pubblici in assenza del padrone o conduttore, il che può potenzialmente arrecare rischi per l'incolumità degli altri Cittadini oltre che incidere sull'igiene pubblica a causa delle deiezioni prodotte dai medesimi animali;

RITENUTO:

- opportuno provvedere affinchè i proprietari dei cani o le persone che si occupano della loro conduzione siano attrezzate di appositi strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni solide canine, nonché altresì munite di bottiglietta d'acqua per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide canine;
- necessario che, in qualsiasi luogo pubblico o di pubblico accesso, i cani debbano necessariamente essere condotti esclusivamente al guinzaglio al fine di scongiurare qualsiasi rischio a cagione della pubblica incolumità;
- altresì necessario vietare che i cani di proprietà vengano lasciati liberi di circolare in luoghi pubblici in assenza dei loro padroni o conduttori.

Vista la Legge n. 689/1981.

Visti - gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6-bis del DL n. 92/2008 convertito in Legge 125/2008.

DISPONE

I SEGUENTI OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI IN LUOGHI PUBBLICI (a eccezione dei non vedenti o ipovedenti) :

- 1. munirsi di appositi strumenti quali palette e appositi sacchetti di plastica atti alla raccolta delle deiezioni solide, nonché di contenitore d'acqua per lavare le deiezioni liquide prodotte dal proprio cane;
- provvedere immediatamente all'asportazione dal suolo pubblico o di pubblico accesso delle deiezioni solide e al lavaggio delle deiezioni liquide prodotte dal proprio cane;
- 3. esibire, a richiesta del personale della Polizia Municipale, l'attrezzatura indicata al precedente punto 1;
- 4. condurre il cane esclusivamente al guinzaglio (non superiore a 1,5 mt di lunghezza) senza mai lasciarlo libero.

AVVERTE

che per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si rende applicabile l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

INCARICA

L'ufficio tecnico comunale di procedere all'acquisto di un congruo numero di cestini per il deposito delle deiezioni canine (nell'attesa si potranno utilizzare i comuni cestini presenti).

DISPONE:

che copia del presente provvedimento:

1. sia affisso all'Albo Pretorio del Comune;

 sia pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune e trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Mangone ed alla Polizia Municipale, affinchè assicurino il rispetto delle disposizioni ivi contenute.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23.05.2023

IL SINDACO